

STATUTO

ADOPERA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROTONE KR VIA MARIO
NICOLETTA 49

Numero REA: KR - 176084

Codice fiscale: 03273100796

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

cata da me Notaio in data 12 Novembre 2012, rep.19317, si al-

lega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

OTTAVO: La Società è amministrata e rappresentata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri ovvero da una pluralità di Amministratori con firma congiunta o disgiunta.

L'amministratore unico può essere eletto dai soci anche fra i non soci e dura in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca da parte dei soci medesimi. Per le altre forme di amministrazione, valgono le norme di legge.

Viene nominato **Amministratore Unico** fino a dimissioni o revoca **ASTORINO Pietro**, che accetta la carica e dichiara che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

NONO: L'Amministratore unico viene delegato a ritirare, a suo tempo, presso la Banca il Capitale sociale depositato, con esonero per la Banca da ogni responsabilità.

DECIMO: Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nelle norme di funzionamento, valgono le norme di legge in materia.

UNDICESIMO: L'importo globale delle spese per la costituzione, di Euro 1.900,00 (millenovecento/00) è a carico della Società.

NORME DI FUNZIONAMENTO - STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

Articolo 1 - Denominazione

1. Il presente statuto disciplina l'impresa sociale, costituita in forma di Società a responsabilità limitata, denominata: **"ADOPERA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"**.

2. La denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale in tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società.

Articolo 2 - Scopo, ispirazione e oggetto sociale

1. La società non persegue scopo di lucro e si propone di realizzare finalità di interesse generale volte al cambiamento e miglioramento sociale ed al benessere delle persone, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

2. La società si ispira ai principi dell'uguaglianza sociale, dello sviluppo sostenibile, della centralità della persona, dell'economia sociale di comunità, della sussidiarietà, dell'interdisciplinarietà, dell'integrazione e dell'interscambio fra le conoscenze, i saperi, le tecnologie, le culture, per la realizzazione del bene comune.

3. La società intende porsi nel solco del modello sociale europeo, operando per attuare, sostenere, rafforzare ed innovare i principi generali del modello ed il suo impatto nella vita delle persone nei diversi contesti e dimensioni, nonché promuovere i servizi rivolti alle persone, secondo un approc-

cio di scienza, management ed ingegneria dei servizi.

4. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) progettazione, predisposizione e realizzazione di servizi ed interventi di assistenza sociale, finalizzati ad attuare i diritti sociali dei cittadini e delle comunità, ai sensi della Legge 328/2000;
- b) progettazione ed attuazione di interventi formativi a carattere innovativo per favorire lo sviluppo sostenibile e del capitale umano e sociale dei territori;
- c) ricerca ed erogazione di servizi culturali finalizzati all'informazione ed al marketing sociale;
- d) servizi strumentali per le imprese sociali, in particolare nel settore della progettazione integrata ed intersettoriale dei servizi.

5. Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n.155/2006, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Per la determinazione dei ricavi si applica il decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro della Solidarietà Sociale il 24 gennaio 2008.

6. La società si propone di perseguire l'obiettivo di coinvolgere attivamente lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) , x) , e lettera g) del Regolamento CE n.2204/2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

7. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre svolgere le seguenti attività connesse e strumentali:

- a) assistenza tecnica e supporto alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, alle imprese sociali, alle aziende, alle associazioni e alle parti sociali, per lo sviluppo di metodi, strumenti, ricerche, progetti e servizi intersettoriali atti a migliorare la qualità sociale degli enti e la loro efficacia sociale;
- b) tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società;
- c) assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società comportanti una responsabilità sia limitata sia illimitata, come nel caso di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, complementare o strategicamente utile, sia in Italia che all'estero;
- d) assumere interessenze e partecipazioni in altre società,

imprese, associazioni, fondazioni e altri enti di qualunque

natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti;

e) rilasciare fideiussioni, avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di terzi.

Articolo 3 - Ulteriori disposizioni sull'oggetto sociale

1. Alla società è precluso l'acquisto o la sottoscrizione di quote del proprio capitale, come anche accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle predette quote sociali.

2. La società destina eventuali utili e/o avanzi di gestione, derivanti dalle attività sia istituzionali che direttamente connesse, esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria di cui al comma 4 del precedente Art. 2 o ad incremento del proprio patrimonio. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori, ai sensi dell'Art. 31 del presente statuto.

3. Qualora, in base alle rispettive competenze dettate dallo statuto, i soci o l'organo amministrativo compiano operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto, i soci dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2473 cc. nei termini e con le modalità previste dal presente statuto.

4. Nei casi in cui il conseguimento dell'oggetto sociale sia raggiunto o sia sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo, la società deve sciogliersi nei modi previsti dal presente statuto, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie.

Articolo 4 - Durata della società

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Articolo 5 - Sede sociale

1. La società ha sede legale nel Comune di Crotone, all'indirizzo che risulterà dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Cod. Civ..

2. La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei soci. In caso di successiva variazione di tale indirizzo, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dal-

l'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Cod.

Civ., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

3. Il trasferimento della sede sociale in un diverso Comune, come l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza, rientrano nei compiti dell'assemblea dei soci, secondo le modalità previste per le modifiche statutarie disposte dal presente atto.

4. L'organo amministrativo potrà, inoltre, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative comunque denominate quali servizi e sportelli, laboratori, centri di progettazione e ricerca, centri di formazione e scuole, succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza e simili.

Articolo 6 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società o tra di loro, è quello indicato nel Registro Imprese.

2. E' onere del socio comunicare al Registro Imprese il cambiamento del domicilio.

Articolo 7 - Limitazioni della struttura proprietaria della società

1. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001, e successive modifiche, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo della Società.

2. All'attività di direzione e controllo della Società si applicano le norme di cui al Capo IX del Titolo V del Libro V del Cod. Civ. Ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 155/2006, si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia facoltà di nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 1, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del Codice Civile entro il termine di 180 (centottanta) giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero competente per legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 8 - Capitale sociale e conferimenti

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila) ed è diviso in quote di conferimento ed ogni quota deve essere di valore nominale pari ad un euro o a multipli di un euro. Nei casi in cui la quota per un qualsiasi motivo risulti determinata in decimali di euro, si procede all'arrotonda-

mento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che,

rispettivamente, il valore da arrotondare sia superiore o inferiore ai cinquanta centesimi di euro.

2. La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sociale sottoscritte.

3. La società risponde per le sue obbligazioni sociali soltanto con il capitale versato dai soci e con il suo patrimonio.

4. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

5. Il valore dei conferimenti da parte dei soci per l'acquisizione delle quote di partecipazione non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

6. I conferimenti possono essere effettuati indifferente-mente in danaro e in natura, potendo conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

7. Nel caso di conferimento in danaro, alla sottoscrizione deve essere effettuato un versamento bancario di un importo almeno pari al venticinque per cento (25%) ovvero prestata una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.2464, 4° comma c.c.

8. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, si osservano le disposizioni previste dall'art.2464, 5° e 6° comma per quanto attiene all'esecuzione del conferimento o della relativa garanzia, dall'art.2465 relativamente alla stima e all'art.2466 per la mancata esecuzione dei conferimenti. E' espressamente prevista la facoltà del socio conferente di sostituire la garanzia fideiussoria con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società.

Articolo 9 - Aumento del capitale sociale

1. L'aumento del capitale sociale costituisce una modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società e, pertanto, deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.18 e con le maggioranze di cui all'art.21 comma 6 del presente statuto. L'Assemblea può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento del capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con delibera assunta ai sensi del predetto art.21 comma 6.

2. La decisione dei soci di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando tutti i versamenti dovuti a titolo di sottoscrizione non risultano integralmente eseguiti.

3. Nel rispetto degli artt.2481-2481 bis-2481 ter C.C. e delle specifiche modalità dettate dal presente statuto, l'aumento del capitale sociale può essere disposto:

	a) a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in danaro	
	che in natura; in tal caso l'aumento deve essere obiettivamente necessario e non strumentale per ledere i diritti del socio di minoranza,	
	b) con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione,	
	c) mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, anche al fine di favorire una partecipazione più allargata e democratica alla società da parte di altri portatori di interesse che non abbiano potuto partecipare alla sua costituzione; in tal caso, ai soci che hanno dissentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.	
	4. In caso di aumento del capitale a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata (diritto di opzione).	
	5. I soci possono decidere a maggioranza che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale, anche al fine di rafforzare la governance della società. In tal caso l'assemblea farà riferimento nella delibera al possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 3.	
	6. Nel caso di aumento del capitale sociale dovuto a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale di cui all'articolo 2482-ter cc, non è ammessa l'esclusione del diritto di opzione.	
	7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dagli aventi causa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.	
	8. In caso di aumento di capitale sociale con emissione di nuove quote, spetta agli aventi diritto alla sottoscrizione anche il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non opzionate dagli altri soci, sempre che ne sia fatta espressa e contestuale richiesta e salvo che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote non opzionate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla società, sempre che la decisione di aumento del capitale sociale non lo preveda.	
	9. Nel caso in cui il socio sottoscrittore l'aumento di capitale non provveda alla esecuzione dei versamenti, si attiva	

la procedura di esclusione, cui si rinvia.

Articolo 10 - Riduzione del capitale sociale

1. II capitale sociale potrà essere ridotto facoltativamente, purché nei limiti del capitale minimo previsto dallo Statuto, da eseguire non prima di 3 (tre) mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, salvo opposizione da parte dei creditori sociali, sempre ai sensi dell'art.2482, comma 2 e 3 Cod. Civ.
2. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione sia delle quote di partecipazione, che dei diritti spettanti ai soci.

Articolo 11 - Finanziamento dei soci della Società

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio e la non remunerazione del prestito.
 2. Ai sensi dell' art. 2467 cc. i versamenti effettuati dai soci in caso di rimborso, sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.
- I versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 12 - Partecipazioni e diritti sociali

1. La partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore ad un euro o a multipli di un euro.
2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
3. La partecipazione in qualità di socio deve essere richiesta per iscritto ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:
 - assenza di condanne penali per reati connessi con l'oggetto sociale;
 - dimostrata esperienza almeno triennale, anche a titolo volontario, nei settori di utilità sociale oggetto delle attività della Società;
 - insussistenza di partecipazioni maggioritarie o che ne consentano il controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo di lucro che svolgano attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.
4. La non ammissione o l'esclusione del socio non può essere determinata in alcun caso da ragioni discriminatorie rispetto al sesso, alla cultura, alla lingua, alla razza, alle proprie visioni e convinzioni politiche, religiose, o di qualsiasi

altra natura.

5. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento del capitale. Con le stesse percentuali sono attribuiti i diritti di voto nelle decisioni dei soci ex art.2479 cc.

6. Il possesso anche di una sola quota di partecipazione comporta l'adesione al presente statuto e alle decisioni dei soci prese in conformità alla legge e a questo statuto.

7. Le quote sono nominative ed indivisibili. Nel caso in cui una stessa partecipazione sia intestata a più soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del cc.

8. Possono essere titolari di quote o di diritti di opzione anche coloro, persone o enti, che esercitano o che potenzialmente possono esercitare, attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci, purché le rispettive attività vengano esercitate nel rispetto della concorrenza leale di cui all'art.2598 cc, fermo restando le limitazioni di cui all'art.7 del presente statuto.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art.2352 del cc e quanto disposto dal presente statuto in riguardo ai vincoli delle quote.

Articolo 13 - Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo, fermo restando che la loro remunerazione non può essere superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

2. La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli di debito garantiti da ipoteca di 1° grado su immobili di proprietà non oltre i due terzi (2/3) del suo valore, sono esclusi dal predetto limite. La decisione di emettere titoli di debito spetta all'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali condizioni potranno essere successivamente modificate solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori di titoli.

I titoli emessi possono essere sottoscritti solo da soggetti che rivestono la qualifica di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione di titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

Articolo 14 - Trasferimento delle partecipazioni

per atto tra vivi

1. Ciascun socio può trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla società; in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di trasferirla in via prioritaria agli altri soci, i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.
2. Per trasferimento si intende la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione parziale, la cessione totale, la cessione coattiva, il trasferimento in occasione di cessione o conferimento d'azienda, ed in genere ogni altro negozio che dia luogo al trasferimento oneroso o gratuito della partecipazione sociale.
3. Per l'esercizio del diritto di prelazione, si adottano le seguenti modalità:
 - a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto della cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile ed opportuna; il prezzo non può comunque essere superiore al valore della quota sottoscritta e versata, rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi Istat, anche al fine di evitare il prefigurarsi della distribuzione indiretta di utili, espressamente vietata dalla legge per le imprese sociali;
 - b) l'organo amministrativo, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata, comunicata, tramite raccomandata a.r., l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo riportato nel Registro Imprese;
 - c) il socio interessato all'acquisto, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo, deve far pervenire all'organo amministrativo stesso, presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r.;
 - d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Registro imprese, tramite lettera raccomandata a.r., nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione all'offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);
 - e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la

partecipazione offerta spetta a questi in misura proporziona-

le alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;
f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;
g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta; nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dalla scadenza del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
h) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;
i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento del diritto di opzione;
j) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione può essere effettuata in assenza delle formalità indicate nel presente articolo, se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Articolo 15 - Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte

1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte. Ciascun socio può, tuttavia, acquistare la quota sulla base del valore che essa aveva al momento della sottoscrizione, rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi Istat, con dichiarazione resa entro 3 (tre) mesi dal decesso. Qualora più soci esercitino questa facoltà, la quota del defunto si accresce tra loro in proporzione alle quote possedute.

Articolo 16 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla Società, solo per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Cod. Civ. e dal presente statuto.

2. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriversi al Registro delle imprese, il diritto di recesso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea

dei soci delibera lo scioglimento della Società.

3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione per un valore uguale all'importo effettivamente versato, rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi dell'Istat.

4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso stesso effettuata alla società e può anche avvenire secondo le modalità previste dall' art.2473, comma 3 del Cod. Civ.

5. Nel caso in cui, a seguito del rimborso della quota del socio receduto effettuato dalla società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione del rimborso, dovranno procedere, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo previsto, ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

Articolo 17 - Esclusione del socio per giusta causa.

1. È escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2466, comma 3 Cod. Civ. 2.

Il socio può essere escluso per giusta causa anche nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- b) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) concorrenza sleale nei confronti della società;
- d) aver provocato danni alla società.

3. L'esclusione del socio è approvata dall'Assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi dell'Articolo 21 del presente statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

4. La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il socio escluso può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, proporre reclamo all'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci, in conformità alla procedura di cui al precedente comma 3, se ritiene di accogliere il reclamo, dispone con decisione motivata la revoca della precedente delibera di esclusione, ovvero, nel ca-

so di conferma dell'esclusione, delibera il rigetto del reclamo. Il reclamo all'Assemblea dei soci non sospende gli effetti della delibera di esclusione.

6. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, ovvero dalla delibera di rigetto del reclamo all'Assemblea di cui al precedente comma 5, il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale competente affinché si pronunci in merito all'esclusione. La proposizione dell'opposizione non sospende gli effetti della delibera di esclusione.

7. Se la società è costituita da 2 (due) soli soci, l'esclusione è pronunciata dal Tribunale su istanza dell'altro socio.

8. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione in misura della quota versata rivalutata sulla base dell'indice Istat; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso.

TITOLO III

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 18 - Decisioni dei soci - Competenze

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio economico e del bilancio sociale;
 - b) le modalità di utilizzo degli eventuali utili, ai sensi del successivo Articolo 31;
 - c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
 - d) la nomina e la revoca del Comitato Etico;
 - e) la nomina, nei casi previsti dalla legge e dell'Organo di Controllo;
 - f) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482-bis del Cod. Civ. e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482-ter del Cod. Civ.;
 - i) l'autorizzazione preventiva all'Organo Amministrativo per gli atti previsti dallo statuto;
 - j) l'esclusione di soci;
 - k) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
3. Non deve essere autorizzato da decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Cod. Civ., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti

dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società.

Articolo 19 - Decisioni dei soci - Modalità

1. Nell'ampia autonomia statutaria in ordine alla struttura organizzativa e ai procedimenti decisionali delle società, la società intende adottare soltanto le modalità espresse collegialmente attraverso l'organo assembleare di cui all'art. 2479-bis Cod. Civ., escludendo la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto.

Articolo 20 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

2. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo o dal revisore, se nominati.

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

4. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno.

5. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

6. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo allo scopo ed atto ad identificare l'originalità del documento, anche informatico, comunque indirizzati al domicilio risultante dal Registro Imprese, che indica anche i relativi riferimenti quali telefax, posta elettronica o altri mezzi similari.

7. L'assemblea che assume carattere di urgenza può essere convocata anche nel termine più breve di 5 (cinque) giorni, con telegramma o altro mezzo altrettanto idoneo allo scopo.

8. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e altre informazioni ritenute utili allo scopo.

9. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita, ai sensi dell'articolo 21; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione (ovvero le diverse maggioranze previste dal presente statuto).

10. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intere-

ro capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di

Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, a disposizione di chi assumerà la presidenza dell'assemblea, ove si attesta di essere stati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non intendono opporsi alla loro trattazione, aggiungendo eventuali osservazioni. Tale documentazione deve essere conservata agli atti della società.

Articolo 21 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di assenza o di impedimento di questi. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

2. L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario.

3. Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel Registro imprese. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta, conferita al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega si intende riferita alla singola riunione dell'assemblea, e comunque si estende anche all'eventuale seconda convocazione.

5. L'assemblea può svolgersi anche con la sola presenza virtuale e non fisica dei soci intervenuti, che possono trovarsi nello stesso momento in luoghi diversi. Le assemblee potranno, pertanto, tenersi anche con mezzi telematici, quale videoconferenza e altri similari, a condizione che, nel rispetto della collegialità e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci:

- a) tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati;
- b) sia appurabile la legittimazione degli intervenuti;
- c) sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;
- d) possano visionare, ricevere e trattare la documentazione;
- e) il segretario verbalizzante percepisca adeguatamente gli avvenimenti nella loro sequenza reale.

Alle predette condizioni l'assemblea s'intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di assem-

blea totalitaria. L'organo deputato alla convocazione dovrà

indicare nell'avviso il luogo o i diversi luoghi collegati in videoconferenza a carico della società, nei quali i soci potranno intervenire. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario dell'assemblea per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle assemblee. Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente, che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti alla videoconferenza a mezzo fax, e-mail, network, firma digitale o altra forma analoga che garantisca il medesimo risultato, sulla copia o bozza del verbale telematico. Il segretario, su indicazione del Presidente, può archiviare le registrazioni della videoconferenza o sistemi analoghi. L'assemblea virtuale è consentita soltanto nel caso in cui il numero di soci iscritti nel Registro imprese non superi le 20 (venti) unità.

6. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. Nei casi previsti al precedente Articolo 18 comma 2, lett. f), g), l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto e, in ogni caso, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno, il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il voto deve essere palese.

7. Nel caso la convocazione non sia stata effettuata secondo la procedura di cui sopra, l'assemblea si considera comunque validamente costituita, e le sue deliberazioni valide, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o comunque informati delle materie da trattare e nessuno si oppone alla loro trattazione.

8. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, e deve riportare, a domanda dei soci, il riassunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

TITOLO IV

**ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ'**

Articolo 22 - Amministrazione della società -

L'organo amministrativo

1. La società può essere alternativamente amministrata in forza alla delibera dei soci in occasione della nomina, che ne assegna i poteri:

- a) da un Amministratore unico,
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri;
- c) pluralità di Amministratori con firma congiunta o disgiunta.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione sia monocratico che collegiale, compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Cod. Civ.

3. Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod. Civ.

4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della Società. In caso di nomina di più amministratori, questi hanno la rappresentanza generale della Società in via congiunta o disgiunta, in base alle modalità di svolgimento dei poteri di amministrazione indicate nell'atto di nomina.

5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati amministratori:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod. Civ.;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 7;
- c) coloro che siano stati nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 155/2006.

6. In ogni caso, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) mancanza di condanne penali per reati connessi con l'oggetto sociale;
- b) dimostrata esperienza, anche a titolo volontario, nei settori di utilità sociale oggetto delle attività della Società;
- e) insussistenza di incarichi di direzione, amministrazione e controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo lucrativo che svolgano attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.

7. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci e durano in carica per il periodo fissato nell'atto di nomina. In mancanza di fissazione del termine di durata nell'atto di nomina, gli amministratori durano in carica fino a revoca o a dimissioni. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

8. La revoca degli amministratori, ai sensi dell'art.2383, comma 3 Cod. Civ. può essere deliberata in qualunque momento dall'Assemblea, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del

danno se la revoca avviene senza giusta causa. Per la revoca

degli amministratori nominati nell'atto costitutivo, l'Assemblea delibera con la maggioranza richiesta dall'art.21 comma 6 per le materie di cui all'Art.18, comma 2, lett. f) del presente statuto.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione o degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina. Con le medesime modalità può essere nominato anche un Vice-Presidente, cui sono attribuiti poteri di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabilite all'atto della nomina.

12. Se vengono a cessare l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, su iniziativa di un amministratore o dell'Organo di Controllo, se nominato, oppure di un socio in mancanza dell'organo di controllo, si deve convocare l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. L'Organo di Controllo, se nominato, nelle more della ricostituzione, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione; in assenza compete agli amministratori dimissionari. Per quanto non disposto, si applica l'art. 2386 Cod. Civ..

13. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Può essere corrisposto, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 155/2006. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

14. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministra-

zione della società, salvo quegli amministratori che essendo

a conoscenza che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

16. Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, gli altri soci o i terzi.

17. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del Cod. Civ., può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, solo ove vi consentano i soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

18. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Libro V del Cod. Civ.

Articolo 23 - Amministrazione della Società - Attività di gestione

1. La gestione della Società è attribuita all'organo amministrativo, che può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge riserva espressamente ai soci.

2. L'atto di nomina degli amministratori può prevedere diverse modalità di azione congiunta o disgiunta.

3. In caso di amministrazione in via congiunta, le decisioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, ai sensi dei successivi Articoli 24 e 25 del presente Statuto.

4. L'organo amministrativo nomina, anche tra i suoi membri, il Direttore scientifico e può nominare altri direttori, istitutori o procuratori, comitati direttivi ed esecutivi, ovvero amministratori delegati, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri secondo quanto disposto dal presente statuto.

5. Il Direttore scientifico deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori. La durata della carica è stabilita nell'atto di nomina; in mancanza di fissazione del termine di durata nell'atto di nomina, il Direttore scientifico rimane in carica fino a revoca o a dimissioni. Il Direttore scientifico è rieleggibile. In sede di prima costituzione, il Direttore scientifico viene nominato nell'atto costitutivo.

6. La revoca del Direttore scientifico può essere deliberata in qualunque momento dall'organo amministrativo, salvo il di-

ritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza

giusta causa. Nel caso del Direttore scientifico nominato nell'atto costitutivo, deve essere l'Assemblea deliberarne la revoca, con la maggioranza richiesta dall'art. 21 comma 3 per le materie di cui all'Art. 18, comma 2, lett. f) del presente statuto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 24 - Funzioni dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Cod. Civ.;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2 del D. lgs. n. 155/2006. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione collegiale

1. L'amministrazione è affidata a più amministratori che costituiscono un Consiglio di Amministrazione con attività collegiale, il quale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, sussistendo in capo ad esso il conferimento in via esclusiva della responsabilità della gestione dell'impresa sociale e di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per il presente statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

2. Tutte le decisioni, escluse quelle delegate, sono prese collegialmente in ampio confronto, con votazione finale a maggioranza nei termini e con le modalità dettate dal presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di n.3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla compagine societaria.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società.

6. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega nei termini e con le modalità disposte dal presente statuto a cui si rinvia.

7. Gli amministratori inadempienti, oltre ad essere revocati

per giusta causa, dovranno rispondere dei danni causati alla società.

Articolo 26 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

2. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica, la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla Società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo se nominato, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario;
- b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;
- c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno; di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

5. Le deliberazioni in forma collegiale sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e a

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità

di voto, fatta eccezione per il caso in cui l'organo amministrativo sia composto da due soli membri, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di astensione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi 10 (dieci) giorni nel Libro delle decisioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 27 - Amministratore unico

1. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

Articolo 28 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, previa (a meno che non si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della Società) deliberazione del Consiglio di amministrazione, recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

Articolo 29 - Organo di controllo

1. L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo ovvero un Revisore, che vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. L'Organo di Controllo o il Revisore (se nominati) esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, con particolare riguardo alle previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.lgs. n. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

3. La nomina è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 155/2006, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del Cod. Civ., ridotti della metà. Alla nomina dell'Organo di Controllo o

del Revisore, i soci provvedono mediante delibera assembleare

da assumere con le maggioranze previste all'Articolo 21.

4. Il compenso annuale dell'Organo di Controllo è determinato all'atto di nomina con delibera assembleare da parte dei soci, per l'intero periodo del loro incarico, fermo restando il limite di cui all'art. 3 del D.Lgs. 155/2006.

5. In caso di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, l'incarico di controllo contabile può essere affidato ad un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

6. Alla nomina del Revisore contabile i soci provvedono mediante delibera assembleare.

7. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione in merito al revisore contabile le disposizioni del Codice Civile previste per le Società per azioni.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 30 - Esercizi sociali e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, che va presentato ed approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura stessa. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della sua approvazione.

3. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano ovvero la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio deve essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

4. L'organo amministrativo, in corrispondenza delle scadenze di cui ai commi precedenti, procede alla redazione del bilancio sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Società. Il bilancio sociale deve essere predisposto nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale.

5. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati, a cura dell'organo amministrativo, presso il registro delle imprese.

Articolo 31 - Utili

1. Eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento patrimoniale.

2. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi

e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. lgs. n. 155/2006, si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20% (venti per cento);

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO VI

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ E LORO DIRITTI

Articolo 32 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori, i volontari e i destinatari delle attività della Società, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

3. L'Assemblea dei soci nomina, a tal fine, un Comitato Etico, disciplinandone anche il funzionamento, con il compito di sovrintendere a tutte le attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività, come descritte dall'art. 12 del D.Lgs. 155/2006. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 155/2006.

4. Il Comitato Etico promuove la piena responsabilità sociale dell'impresa, curando l'adozione di pratiche e strumenti per la governance partecipata ed il coinvolgimento dei portatori di interessi.

5. Del Comitato Etico possono far parte soci e non soci, comunque rappresentativi delle diverse realtà sociali in cui opera la società.

6. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quel-

lo previsto dai contratti e/o accordi collettivi applicabili,

né superiori a quelli previsti dai contratti e/o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

7. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. In tal caso si applicano gli Artt.2, 4 e 17 della legge 11 Agosto 1991, n.266.

TITOLO VII

TRASFORMAZIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Trasformazione o cessione

1. La trasformazione, la fusione e la scissione della società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 del D.lgs. 155/2006 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

2. La cessione deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.lgs. 155/2006 da parte della società cessionaria.

3. Su tutte le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applicano le linee guida adottate con Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento anticipato volontario o di scioglimento ai sensi dall'articolo 2484 Cod. Civ. ovvero previsto da altre disposizioni di legge e dal presente statuto, l'assemblea decide, con delibera assunta secondo la maggioranza del 76% (settantasei per cento) prevista dal precedente Articolo 21, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

3. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

4. I liquidatori notificano, a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero della Solidarietà Sociale, la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

5. L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del competente Ministero, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notificazione.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si appli-

cano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

7. In caso di insolvenza, la società è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 155/2006.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura di quanto allegato.

I comparenti autorizzano me notaio al trattamento dei dati personali (Art.13 Dlgs n.196/2003) per le attività connesse al presente atto.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me su quattordici fogli per cinquantaquattro pagine, e ne ho dato lettura ai costituiti, che lo approvano.

Sottoscritto alle ore sedici e quaranta minuti.

Firmato: Pietro Astorino, Francesca Astorino, Carlo Perri notaio, segue impronta sigillo